


INPS  
GESTIONE COMMISSARIALE  
(D.M. 12 febbraio 2014)



DETERMINAZIONE n. 189 del 17 SET. 2014

INPS - UFE. OO.CC. - Pervenuto il 17 SET. 2014

**OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LE ASSOCIAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

**Vista** la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

**Visto** il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

**Visto** il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

**Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

**Visto** l'articolo unico, primo comma, della legge 4 giugno 1973 n. 311, il quale dispone, tra l'altro, che l'INPS può essere autorizzato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

**Visto** l'articolo unico, secondo comma, della legge 4 giugno 1973 n. 311, che dispone che i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che l'Istituto sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione;

**Preso atto** che le Associazioni sindacali interessate formulano apposita istanza all'Istituto che provvede ad inoltrarla al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale accerta la sussistenza o meno, in capo all'associazione richiedente, dei requisiti prescritti e, in caso positivo,

autorizza l'Istituto a stipulare la convenzione, il cui testo è stato già oggetto di approvazione da parte del Ministero medesimo;

**Considerato** che l'adozione di un testo convenzionale quadro che sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prima della sottoscrizione con le singole associazioni, garantirà l'uniformità nella regolazione dei rapporti tra l'Istituto e le associazioni stipulanti;

**Considerato** che sulla base della sopra citata disposizione di legge, l'Istituto procederà a sottoscrivere una convenzione con ciascuna associazione richiedente, adottando il presente schema tipo determinato dall'Istituto, previa:

- approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del testo convenzionale determinato;
- autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che accerti il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- compilazione degli spazi in bianco di cui al testo che viene determinato.

Pertanto, ai fini della stipula delle singole convenzioni verranno riempiti gli spazi in bianco inerenti a:

- 1) la costituzione delle parti stipulanti la convenzione;
- 2) il numero e la data di adozione della presente determinazione commissariale;
- 3) la data ed il numero di protocollo del provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approverà il testo convenzionale determinato;
- 4) il numero e la data di adozione della determinazione presidenziale dell'INPS che attesterà il verificarsi della condizione sospensiva apposta alla presente determinazione commissariale;
- 5) la data ed il numero di protocollo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attesti la natura dell'associazione sindacale richiedente, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- 6) la data ed il numero di protocollo della nota con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
- 7) il numero e la data di adozione della determinazione che l'Istituto annualmente adotterà al fine di stabilire l'ammontare del rimborso spettante all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio, sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente;

**Considerata** l'evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi resi dall'Istituto;

**Premesso** che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

**Considerato** che ciascuna associazione sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

**Atteso** che la convenzione avrà efficacia non prima del giorno 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo annuale a decorrere dal giorno 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione;

**Atteso altresì** che in mancanza di richiesta di rinnovo la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

**Considerato** che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

**Preso atto** che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il presente negozio giuridico;

**Precisato** che l'Inps si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione;

**Considerato** che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato che** l'imputazione del rimborso spese - relativo alla riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - farà capo al capitolo di entrata 1E1307004;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale


#### DETERMINA

1) di approvare lo schema di convenzione allegato - tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo unico della Legge 4 giugno 1973 n. 311 - che costituisce parte integrante della presente determinazione;

2) di trasmettere la presente determinazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. unico Legge 4 giugno 1973 n. 311, rilevato che il provvedimento è sottoposto, in forza della richiamata disposizione normativa, alla condizione sospensiva dell'approvazione, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, del testo convenzionale allegato;

3) di sottoscrivere digitalmente ciascuna convenzione - entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Istituto del provvedimento rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attesti la natura dell'associazione sindacale richiedente, quale associazione sindacale a carattere nazionale - salvo casi di oggettiva impossibilità da parte dell'associazione aderente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Vittorio Guerriero Conti



**CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E ..., PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

- (INPS)

**E**

- (ASSOCIAZIONE)

*(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");*

**VISTI**

- la determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ...;
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ...;
- la determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ... che ha attestato il verificarsi della condizione sospensiva apposta alla determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ...;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. ... in data ... con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. ... in data ... con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

**CONSIDERATO**

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### ***Oggetto***

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Confederazione / Associazione ..... affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Confederazione medesima e alle Associazioni ad essa aderenti/alla Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

### **ARTICOLO 2**

#### ***Modalità di riscossione***

La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Determinazione della quota del contributo associativo***

L'ammontare in misura fissa, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'associazione e notificato all'INPS tramite procedura informatica.

Tale misura avrà decorrenza dal 1 gennaio e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Le successive variazioni delle quote associative dovranno essere comunicate all'Istituto entro e non oltre il 31 dicembre, con le stesse modalità sopra indicate.

In caso di mancato invio entro la data prevista, si riterranno valide le quote dell'anno precedente. Entro il 31 gennaio l'INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell'associazione un prospetto riepilogativo dell'elenco delle quote associative risultanti dalle elaborazioni. Entro e non oltre il 7 febbraio le associazioni, tramite procedura informatica, potranno modificare tale prospetto riepilogativo.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa***

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

La delega sottoscritta dall'associato sarà autenticata dalla struttura territoriale dell'associazione, con firma del responsabile e con timbro dell'associazione medesima.

I nominativi e le firme del legale rappresentante dell'associazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell'associazione, ovvero degli uffici centrali dell'associazione stessa.

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, l'associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio dell'anno stesso.

I flussi telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:

- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell'INPS comunicherà all'associazione i risultati dell'operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati.

L'associazione presenterà inoltre alla Struttura periferica dell'INPS, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) le deleghe alla riscossione delle quote



associative sottoscritte dal singolo associato, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L'INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell'Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui al quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Revoca della delega alla riscossione della quota associativa***

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

#### **ARTICOLO 6**

##### ***Modalità di versamento delle quote associative***

Entro (sessanta giorni) dal termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge - ed entro il mese di febbraio limitatamente alla scadenza della rata del 16 novembre - l'INPS - Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative rimosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto. I pagamenti sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'associazione.

Contestualmente, l'INPS - Direzione Generale Sistemi Informativi e Tecnologici - fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.

In esito alla approvazione del Bilancio consuntivo dell'Istituto, l'INPS - Direzione Generale trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse nell'esercizio;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio.

## **ARTICOLO 7** **Costi**

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno ... con Determinazione ... n. ... in data....., sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio ....

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- gestione deleghe sindacali ed emissione F24 cartaceo, con code line corretta, riscossione e riversamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale Euro ...
- gestione, revoca e annullamento deleghe sindacali Euro ...
- gestione deleghe sindacali ed emissione F24 attraverso modalità telematiche, con code line corretta, riscossione e riversamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale Euro ...

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

## **ARTICOLO 8** **Clausola di salvaguardia**

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

#### **ARTICOLO 9**

#### ***Disposizioni in materia di protezione dei dati personali***

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

#### **ARTICOLO 10**

##### ***Entrata in vigore, durata e recesso***

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

#### **ARTICOLO 11**

##### ***Foro competente***

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

**ARTICOLO 12**  
***Rinvio alla normativa vigente***

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

(INPS)

(ASSOCIAZIONE)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 7 (*Costi*), ARTICOLO 8 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*) ARTICOLO 10 (*Entrata in vigore, durata e recesso*), ARTICOLO 11 (*Foro competente*).

(ASSOCIAZIONE)